



Città di Siracusa
X SETTORE AMBIENTE
IL SINDACO

Prot. n. 30

SR. 22.5.08

Premesso che:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con Decreto Ministeriale n.60 del 2 Aprile 2002, che modifica il precedente n.163 del 21/06/1999, ha previsto per i Sindaci dei Comuni compresi nelle zone in cui sussiste il superamento, ovvero il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme individuate dalla vigente normativa, la possibilità di adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art.7 comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- che, con il medesimo Decreto Ministeriale n.60/2002 si stabilisce, tra l'altro, che
 - a far data dal 1 Gennaio 2005 per il parametro PM_{10} :
 - a) il valore medio annuale non deve superare i 40 microngrammi/ m^3
 - b) che il valore medio di 24 ore non deve superare i 50 microngrammi/ m^3 per più di 35 volte in un anno
- con Delibera di Giunta Municipale n.93 del 11 marzo 2004 è stato approvato il "Piano d'azione relativo ai criteri ed alle procedure per l'adozione di provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico" il quale stabilisce, tra l'altro, i provvedimenti da assumere in occasione del superamento del valore limite per il parametro PM_{10} per 7 giorni consecutivi in due delle tre stazioni di rilevamento della rete cittadina
- con il relativo Protocollo d'intesa, stipulato il 30 marzo 2005 con il XII Settore Tutela Ambiente della Provincia Regionale, Titolare della rete cittadina di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento provinciale dell'ARPA, il suddetto Piano d'Azione è stato reso operativo e dal 2 maggio 2005 vengono quotidianamente trasmessi a questo Servizio i dati sulla qualità dell'aria rilevati dalla rete cittadina ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza
- che è vigente l'Ordinanza Sindacale n. 113972 del 07 Dicembre 2006 in virtù della quale è stato disposto che:
 - ◇ a partire dal 1 Aprile 2007 il Divieto di circolazione all'interno della "Zona Blu", delimitata con precedente Ordinanza Sindacale n. 114637 del 3 Dicembre 2002, dei veicoli non omologati ai sensi delle rispettive Direttive Comunitarie
 - ◇ ulteriori limiti alla circolazione saranno disposti, secondo i criteri e le procedure definite nell'apposito Piano d'Azione, al verificarsi di perduranti condizioni di elevato inquinamento atmosferico

Visto il Bollettino Giornaliero della Qualità dell'aria di Siracusa trasmesso dal XII Settore "Tutela Ambientale" della Provincia Regionale con fax prot. n. 114/CED del 22 Maggio 2009 il quale segnala che nella giornata del 21 Maggio è stato superato per il 7° giorno consecutivo il limite di 50 microngrammi/ m^3 ; Ritenuto che i livelli raggiunti dal parametro PM_{10} impongono di intervenire per ridurre la concentrazione nell'aria e ciò per adempiere alle procedure previste nell'ambito del Piano d'Azione ma anche per l'accertata pericolosità di tale inquinante per la salute umana;

Visto l'art.38 della legge 142/90, recepita dalla legge regionale 48/91, e lo Statuto del Comune di Siracusa;
Visto l'art.50 del Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA

A partire dal 23 Maggio 2009 e fino a revoca del presente provvedimento dalle ore 8,00 alle 18,00 è vietata

L' accensione di fuochi liberi all'aperto.

la circolazione di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico all'interno del territorio urbano, fatta eccezione per le Frazioni di Cassibile e Belvedere.

Sono esclusi dal divieto

- ⇒ gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico)
- ⇒ le autovetture e gli autoveicoli da trasporto ad accensione comandata alimentati a benzina ed a gas, dotati di catalizzatore ed omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 01/01/1993 o immatricolati in precedenza purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CEE (desumibile dal libretto di Circolazione del mezzo), a condizione che siano muniti di Bollino Blu in corso di validità;
- ⇒ le autovetture ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12, immatricolate a partire dal 01/01/97 ovvero quelle che pur immatricolate prima del 1/1/1997 risultino conformi alle direttive 91/542, e 93/59 o 94/12 (desumibile dal libretto di circolazione del mezzo) a condizione che siano muniti di Bollino Blu in corso di validità;
- ⇒ i motoveicoli ed i ciclomotori non adibiti al servizio pubblico catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE (immatricolati dopo il 1999).

Restano inoltre esclusi dal divieto di circolazione

- Gli autoveicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale
- Gli autoveicoli di pronto soccorso
- Gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di Handicap, muniti del relativo contrassegno
- Le autovetture targate CD e CC
- Gli autoveicoli che svolgono funzioni di pubblico servizio o pubblica utilità (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici)
- Gli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori
- Gli autoveicoli dei Medici e dei Veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi Ordini, Operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro
- Gli autoveicoli impegnati nel Servizio Cattura Cani
- Gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (Es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Gli autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro
- Gli autoveicoli degli operatori dell'informazione, compresi gli edicolanti, con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento
- Gli autoveicoli di Sacerdoti o Ministri del Culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero

Potranno essere accordate ulteriori deroghe al Divieto di circolazione per particolari necessità mediante provvedimento motivato che dovrà essere esibito alle Autorità preposte al Controllo da parte dei destinatari degli stessi.

INVITA

i cittadini a:

- limitare la circolazione

AVVERTE

In caso di inottemperanza saranno applicate da parte della Polizia Municipale ed degli altri Organi di controllo competenti le sanzioni previste dall'art.7 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, relativamente alle violazioni al Divieto di circolazione, nonché la sanzione penale prevista dall'art. 650 del C.P.P. relativamente alle violazioni al Divieto di accensione di fuochi liberi.

MANDA

- ⇒ Al Settore di Mobilità e Traffico per la segnalazione del Divieto di cui alla presente Ordinanza
- ⇒ Alla Polizia Municipale ed agli altri competenti Organi di Polizia Amministrativa per la verifica dell'ottemperanza di quanto disposto nella presente Ordinanza e l'applicazione delle sanzioni conseguenti;
- ⇒ Al Settore Ambiente affinché provveda a monitorare, in collaborazione con la Provincia Regionale di Siracusa e con il Dipartimento provinciale ARPA, l'andamento della qualità dell'aria relazionando costantemente il Sindaco nonché a predisporre per la necessaria divulgazione del provvedimento alla cittadinanza.

Il Sindaco
Ing. Roberto Visentin

